

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1328)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1985

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Le complesse e rilevanti funzioni che l'ordinamento assegna all'Avvocatura dello Stato, chiamandola ad assolvere l'essenziale compito di assistenza legale delle pubbliche amministrazioni e di patrocinio dei loro interessi in giudizio, ed insieme ad assicurare il coordinamento e l'armonizzazione di tali interessi pubblici settoriali con l'interesse superiore e immanente alla tutela della legalità e della giustizia nei rapporti fra cittadino e autorità, pongono particolari problemi organizzativi, che vanno affrontati e risolti con piena consapevolezza della loro importanza e degli aspetti peculiari che essi presentano rispet-

to ai generali problemi del riordino delle strutture della pubblica amministrazione.

È evidente, invero, che l'efficienza e la prontezza nello svolgimento della propria attività, di carattere eminentemente tecnico-professionale, rappresentano per l'Avvocatura le condizioni essenziali e imprescindibili affinché il rilevante apporto che essa può dare all'azione dell'Esecutivo e, più in generale, al giusto assetto dei rapporti con gli amministrati espliciti effettivamente e non resti, invece, allo stato di mera aspirazione mortificata e, sostanzialmente, vanificata. La stessa ragion d'essere di un organo legale pubblico chiamato ad operare

con l'agilità e la snellezza proprie dell'attività professionale forense, tanto in sede contenziosa quanto in sede di consulenza resa agli organi dell'amministrazione attiva, verrebbe necessariamente compromessa ove non fossero assicurate le strutture operative e le strutture di supporto senza le quali sarebbe illusorio pensare di poter fare adeguatamente fronte all'impegno comportato da circa 35.000 nuove controversie che si instaurano ogni anno (aggiungendosi a quelle già pendenti) e da circa 15.000 richieste di parere da parte degli uffici amministrativi.

Ben consapevole di ciò, il Parlamento, con la legge 3 aprile 1979, n. 103, ha attuato un primo, importante intervento volto ad adeguare alle esigenze attuali un aspetto basilare dell'ordinamento dell'Avvocatura, quello attinente allo stato giuridico degli avvocati e dei procuratori dello Stato. È stata, in particolare, pienamente valorizzata, svincolandola da moduli organizzativi di stampo burocratico, la specifica natura tecnico-professionale dell'attività svolta dagli avvocati e dai procuratori dello Stato ed è stata avviata una prima integrazione della dotazione organica del relativo ruolo, essendo ovvia l'impossibilità di un immediato ampliamento pari alle esigenze valutabili in prospettiva.

È indispensabile, ora, per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo propostosi dal legislatore, integrare e completare l'intervento, attuando il rafforzamento e la riqualificazione delle strutture di supporto, che devono assicurare gli essenziali servizi strumentali e di assistenza all'attività professionale. Questa, infatti, non potrebbe compiutamente esplicarsi se non si provvedesse ad un coerente aggiornamento e ad un congruo potenziamento dei servizi di assistenza, rimasti da tempo ad uno stato di arretratezza incompatibile con l'evoluzione dei tempi e con l'enorme aumento delle funzioni dell'organo legale dello Stato. Da un lato, la mancanza di adeguati e qualificati servizi di supporto pregiudica gravemente l'efficienza e la tempestività dell'attività professionale e pone gli avvocati nella necessità di disperdere la loro attività in gra-

vosi adempimenti estranei alle loro attribuzioni; dall'altro, il relevantissimo carico di lavoro che viene a gravare sulle scarse forze attualmente disponibili genera, in assenza di concrete prospettive di miglioramento della situazione, comprensibili fenomeni di frustrazione e di scoraggiamento ai quali occorre porre rimedio.

A questa necessaria e indilazionabile integrazione della legge 3 aprile 1979, n. 103, intende provvedere il presente disegno di legge, che, mentre si adegua alle linee fondamentali del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato come definito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, provvede a risolvere il pressante problema di un adeguato potenziamento degli organici, ed attua la necessaria ristrutturazione e riqualificazione dei servizi, in aderenza alla specifica configurazione dell'Avvocatura come organo tecnico-professionale.

2. — All'analisi delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge proposto appare opportuno premettere qualche considerazione di carattere generale.

I servizi che, nel loro insieme, realizzano la necessaria assistenza ed il supporto all'attività professionale degli avvocati e procuratori dello Stato si riassumono in tre filoni fondamentali. Anzitutto, l'organizzazione dell'organo legale esige l'espletamento di servizi relativi agli affari generali, concernenti l'ordinamento e la vita dell'Istituto nel suo insieme, ed agli affari amministrativo-contabili, volti alla gestione del personale e dei mezzi assegnati. Il quotidiano svolgimento delle funzioni di patrocinio e di consulenza legale richiede, poi, l'espletamento di altri servizi, ancor più direttamente e immediatamente collegati con l'attività professionale. Si tratta, in primo luogo, dei servizi relativi alla diretta assistenza necessaria per lo svolgimento delle funzioni degli avvocati e procuratori dello Stato (disbrigo della corrispondenza minuta; tenuta delle agende e degli scadenziari; rapporti con il pubblico; copia e stenografia; adempimenti presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie ecc.) e, inoltre, dei servizi relativi alla raccolta, alla conservazione e alla

gestione del vasto materiale informativo e di documentazione occorrente per il proficuo svolgimento dell'attività forense (massimario, biblioteche, pubblicazioni periodiche, centro elettronico di documentazione, ecc.).

L'efficienza degli indicati servizi richiede, anzitutto, un'adeguata considerazione e valorizzazione delle funzioni di carattere direttivo, che vanno logicamente tenute distinte sia dalle funzioni dirigenziali di soprintendenza e di coordinamento proprie dell'avvocato generale, del segretario generale e dell'avvocato distrettuale, sia dalle funzioni esecutive e di concetto affidate al personale delle rispettive qualifiche. Tale esigenza non trova soddisfazione nell'attuale ordinamento. Ciò poteva spiegarsi, in un lontano passato, in base alla non molto rilevante consistenza degli affari amministrativi e contabili di competenza dell'Avvocatura ed alla scarsa differenziazione e qualificazione dei servizi di assistenza all'attività legale e dei servizi relativi all'informazione e alla documentazione. Attualmente, però, la situazione ha subito un radicale mutamento, ed il progressivo, notevolissimo incremento qualitativo e quantitativo degli affari amministrativi (in conseguenza dell'aumento del personale, dell'affidamento in gestione all'Avvocatura di nuovi capitoli di bilancio, ecc.) e, in genere, degli affari di competenza dell'Istituto rende assolutamente necessario enucleare le suddette funzioni direttive ed affidarle a funzionari specificamente competenti, inquadrati in profili professionali di nuova istituzione.

Potranno, in tal modo, superarsi le carenze dell'attuale situazione, che ha reso necessario, da un lato, gravare gli avvocati dello Stato, e in particolare il segretario generale e gli avvocati distrettuali, di compiti estranei alle loro attribuzioni ed eccedenti la funzione di garantire il nesso strumentale ed il coordinamento permanente fra i servizi accessori e l'attività professionale istituzionale, e, dall'altro, affidare molte mansioni, obiettivamente di livello superiore, ad impiegati della ex carriera di concetto che, con encomiabile spirito di sacrificio e di collaborazione, si sono adattati a

svolgere attività non del tutto comprese fra quelle inerenti alla loro qualifica formale.

Un altro aspetto dell'attuale carenza organizzativa dei servizi dell'Avvocatura si rende, poi, manifesto se si considerano, a parte le funzioni direttive alle quali si è accennato, i compiti che l'ordinato svolgimento dei vari servizi richiede siano espletati a livello di concetto ed esecutivo. È agevole rendersi conto che tali compiti sono i seguenti:

a) assistenza diretta all'attività professionale degli avvocati e procuratori (mansioni di « segreteria » interna e adempimenti presso le cancellerie e segreterie giudiziarie);

b) collaborazione al disbrigo degli affari amministrativi e degli affari relativi al servizio di informazione e documentazione;

c) copia e stenografia;

d) tenuta di agende e registri;

e) archivio.

A tutti questi compiti provvedeva, in passato, il personale di un unico ruolo, appartenente alla carriera esecutiva.

Successivamente, con le leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, vennero istituiti due nuovi ruoli: quello del personale di concetto e quello del personale di dattilografia. In tal modo fu compiuto un primo passo verso una più organica e razionale indicazione delle diverse mansioni, con conseguente diversa qualificazione del corrispondente personale. Tuttavia, la scarsissima dotazione dei due nuovi ruoli (solo quaranta posti ognuno) ridusse, in concreto, drasticamente, fin quasi a vanificarla, la portata dell'innovazione.

Ciò vale, in particolare, per il personale di concetto. La dotazione meno che insufficiente del relativo ruolo e alcuni evidenti scompensi della disciplina dettata dalla legge 22 maggio 1960, n. 520 (che, da un lato, accennava soltanto a compiti amministrativi e contabili, mentre, dall'altro, includeva fra le prove di esame del concorso di accesso anche materie di carattere tecnico-processuale), hanno reso impossibile utilizzare, se non in minima misura, questo per-

sonale per quei compiti di diretta assistenza all'attività professionale degli avvocati, che sono di fondamentale importanza per il regolare svolgimento delle funzioni di istituto e che vanno indubbiamente qualificati come appartenenti almeno al livello di concetto. Si è dovuto far ricorso, invece, a personale della ex carriera esecutiva, con l'affidamento di compiti di livello obiettivamente superiore alle qualifiche formali rivestite. E va aggiunto che, ormai, il crescente aumento degli affari in trattazione rende, in realtà, appena sufficiente questo personale esecutivo per lo svolgimento degli istituzionali compiti di archivio.

È indispensabile, quindi, portare a compimento la riforma appena abbozzata della legge 22 maggio 1960, n. 520, prevedendo per il personale dei livelli di concetto una congrua dotazione organica, commisurata a quella degli avvocati e procuratori e formata da personale in possesso di un'adeguata qualificazione professionale finalizzata alle funzioni assolte dall'Istituto. Si potrà, in tal modo, assicurare all'Avvocatura il prezioso apporto di attività di un consistente numero di impiegati destinati ad assistere direttamente gli avvocati ed a costituire, così, il nucleo fondamentale e l'elemento portante di una rinnovata organizzazione dei servizi di supporto dell'Istituto.

Quanto, poi, al servizio di copia, è di intuitiva evidenza che con appena quaranta dattilografi non si è assolutamente in grado di provvedere all'imponente lavoro di copia necessario per le esigenze di un organo legale composto da ventitrè uffici, cui sono addetti trecentodieci avvocati e procuratori (cfr. tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103). Il servizio di copia continua, infatti, ad essere svolto, per la maggior parte, da impiegati appartenenti alla ex carriera esecutiva (che, anche per questo motivo, non possono essere convenientemente utilizzati per i compiti istituzionali di archivio), e si rende indispensabile inoltre l'utilizzo in via sistematica della stampa degli atti difensivi.

È necessario, perciò, assicurare all'Avvocatura un sufficiente servizio di copia, attraverso un congruo aumento dell'organico

dei dattilografi con una più adeguata qualificazione professionale che includa fra le loro mansioni anche l'uso della stenografia.

3. — Il disegno di legge che si propone è inteso ad attuare le linee di intervento indicate, con le necessarie discipline accessorie e con le opportune norme transitorie.

L'articolo 1, in conformità con i criteri già enunciati, traccia, unitamente alla tabella allegata cui fa riferimento, le linee fondamentali dell'ordinamento dei servizi e della classificazione e dotazione organica del personale. Vengono specificati i tre servizi (relativi agli affari generali e amministrativo-contabili; all'attività professionale; all'informazione e alla documentazione) di cui si è fatto cenno. Per la classificazione del personale, si fa, poi, rinvio alle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi comprese la settima e l'ottava qualifica, proprie del personale con mansioni di carattere direttivo, che, come si è detto, non trovano corrispondenza nel precedente ordinamento.

I contingenti di qualifica previsti rispondono a criteri di tutta funzionalità e vengono gradualmente adeguati in un triennio (dal 1985 al 1987). Così per la settima e l'ottava qualifica si prevede a regime una dotazione, rispettivamente, di trentacinque e di sedici posti, assolutamente indispensabile, tenuto conto del numero delle avvocature distrettuali (ventidue) e delle particolari esigenze dell'Avvocatura generale. Per la sesta qualifica, nella quale dovrà essere classificato, in particolare, il personale che più direttamente assiste gli avvocati e procuratori dello Stato nello svolgimento della loro attività professionale, si prevede una dotazione, sempre a regime, di centocinquanta posti, che costituisce il minimo indispensabile tenuto conto della consistenza organica del ruolo degli avvocati e procuratori (trecentodieci unità). Per la quarta e per la quinta qualifica, si stabilisce una dotazione definita rispettivamente di trecento e di duecentocinquanta posti, indispensabile per un efficiente svolgimento dei compiti di carattere esecutivo (copia, archivio, ecc.) ai quali si è fatto cenno. Infine, una dotazione

di cento posti è prevista, a partire dal 1987, per la seconda e terza qualifica, proprie del personale con mansioni di carattere ausiliario.

L'articolo 2 demanda ad un futuro regolamento, da emanarsi entro sei mesi, la disciplina delle modalità di accesso alle singole qualifiche (modalità di accesso che non possono non risentire del carattere peculiare dell'attività dell'Avvocatura e delle correlate, particolari attitudini richieste al personale, che esigono una disciplina speciale nell'ambito del sistema della legge n. 312 del 1980), delle procedure di concorso e dei criteri di destinazione dei vincitori.

In tal modo viene assicurato che il nuovo assetto del personale dell'Avvocatura verrà attuato all'interno del sistema della legge n. 312 del 1980 e in aderenza alle linee generali del sistema stesso. Contemporaneamente, però, si consente di sopperire adeguatamente, attraverso l'agile strumento di un regolamento specifico per il personale dell'Avvocatura, alle esigenze peculiari dell'istituto, per quanto riguarda sia l'urgenza dell'intervento che il merito dello stesso.

L'articolo 3 demanda ad un decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di disciplinare nei particolari l'organizzazione interna dei tre servizi di cui all'articolo 1 e le specifiche attribuzioni delle varie unità operative. L'ampliamento dei compiti e la maggiore complessità dei servizi dell'Istituto rendono indispensabile la fissazione di precise regole di organizzazione interna. Lo strumento indicato assicura, d'altra parte, la necessaria agilità e speditezza, nonché la partecipazione dei rappresentanti del personale all'elaborazione della normativa da emanare.

Gli articoli 5 e 6 provvedono ad apportare alla composizione del comitato permanente per il personale e della commissione di disciplina le modifiche rese necessarie dal nuovo assetto del personale.

L'articolo 7 detta norme transitorie.

Si prevede, anzitutto, l'inquadramento nella sesta e nella quarta qualifica funzionale degli impiegati già dichiarati idonei

nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Si stabilisce, poi, che per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge potrà prevedere, per una sola volta, procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica inferiore. Senza rinunciare alla garanzia di un apposito procedimento di selezione e di verifica (le cui modalità dovranno essere precisate dal regolamento), si rende possibile, in tal modo, venire incontro alla giusta esigenza del personale di ottenere una qualificazione formale più aderente all'effettivo contenuto delle mansioni espletate. Il fenomeno della non perfetta corrispondenza fra qualifiche formali e mansioni effettive si è presentato, nell'Avvocatura dello Stato, con caratteri di generalità, interessando, in particolare, l'insieme del personale delle ex carriere di concetto ed esecutive. Come si è detto, il personale di concetto ha espletato, non episodicamente, ma sistematicamente, alcune funzioni obiettivamente di livello direttivo. E, del pari, alcuni compiti obiettivamente rientranti fra quelli di livello di concetto, attinenti sia all'assistenza all'attività professionale degli avvocati e procuratori dello Stato, che ai servizi amministrativi e di documentazione, si sono dovuti attribuire, finora, a impiegati delle ex carriere esecutiva e di dattilografia a causa dell'insufficienza degli organici. Appare, perciò, equo e conforme alle esigenze dell'ufficio consentire, previa selezione, l'inquadramento nella qualifica superiore del personale che risulti dotato di sufficiente esperienza e che dia concreta prova di possedere i necessari requisiti.

Si prevede, infine, l'immissione in ruolo, in base ad esame-colloquio e previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente, degli impiegati straordinari (articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271) che abbiano compiuto tre anni di servizio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo svolgimento dell'esame sarà disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge.

Si tratta di un doveroso riconoscimento per questo personale, che ha validamente contribuito allo svolgimento dell'attività dell'istituto negli ultimi, difficili tempi, e, nello stesso tempo, di un utile strumento di selezione di personale che ha già dato piena prova delle proprie effettive attitudini.

L'articolo 8 contiene alcune disposizioni di natura organizzativa volte a realizzare opportune semplificazioni operative ed a consentire il continuo aggiornamento del personale. Si prevedono, anzitutto, corsi di formazione e di aggiornamento, con particolare riguardo al trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

Si prevede, poi, la facoltà per l'Avvocatura dello Stato di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi, con l'esplicita precisazione che la sottoscrizione dell'atto da parte del capo dell'ufficio ricevente è

sufficiente ad ogni effetto e che la copia fotoriprodotta dell'originale dell'atto notificato, dichiarata conforme dal capo dell'ufficio ricevente, è equipollente all'originale.

Si consente, infine, che, ove esigenze di servizio lo richiedano, la copia degli atti relativi agli affari contenziosi e consultivi venga affidata a terzi estranei. Si è frequentemente verificata, invero, presso i vari uffici dell'Avvocatura, l'ipotesi di un'assoluta carenza del personale di copia, con conseguente grave disagio e intralcio al normale svolgimento delle attività di patrocinio e di consulenza. La norma vuole sopperire a tali esigenze, che potranno, anche se meno frequentemente, verificarsi anche dopo la prevista ristrutturazione degli organici. Improvise ed eccezionali « punte » del carico di lavoro di copia possono, infatti, sempre dipendere da circostanze contingenti (si pensi all'instaurazione di procedimenti giudiziari di eccezionale importanza e impegno), cui non si può far fronte tempestivamente con le normali assegnazioni di personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo della Avvocatura dello Stato)

1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

- a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
- b) all'attività professionale;
- c) all'informazione e alla documentazione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata.

4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

(Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico)

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, saranno disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori.

2. Salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qua-

lifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

(Organizzazione dei servizi)

Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

(Premio di produttività)

1. Una quota pari al venti per cento delle competenze di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è prededotta con decreto dell'Avvocato generale dello Stato a favore del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, ferma restando l'attribuzione del personale stesso del compenso per lavoro straordinario, dei compensi incentivanti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di altre spettanze similari.

2. L'importo così determinato sarà ripartito fra il personale addetto a ciascun ufficio, con i criteri e le modalità che saranno indicati nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

3. Detti criteri dovranno tener conto, in particolare, dell'apporto produttivo e della partecipazione lavorativa del personale.

Art. 5.

(Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)

1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di vice avvocato generale dello Stato ed è composto:

1) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

2) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;

3) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;

4) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

3. I componenti di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le

norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 6.

(Commissione di disciplina)

1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

2. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia ma-

turato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.

3. Gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle sopresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella IV e nella II qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, può essere prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3.

5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui all'allegata tabella, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1985 e 1986, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.

Art. 8.

(Disposizioni speciali di organizzazione)

1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del perso-

nale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.

2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.

4. In questo caso, l'obbligo della sottoscrizione degli atti richiesto dalla legge è soddisfatto con la sottoscrizione del capo dell'ufficio ricevente.

5. La copia fotoriprodotta dell'originale dell'atto notificato, dichiarata conforme dal capo dell'ufficio ricevente, è equipollente ad ogni effetto giuridico, all'originale.

6. La copia di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1,5 miliardi per il 1985, in lire 5,5 miliardi per il 1986 ed in lire 8,5 miliardi per il 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previ-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	100
III	100
IV	300
V	250
VI	150
VII	35
VIII	16